

CONVERSIONE PATENTE DI GUIDA

La conduzione di veicoli in Italia con patente extra UE ed extra SEE,

è completamente distinta dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie

Il titolare di una patente rilasciata da uno **Stato non facente parte dell'UE o dello SEE**, conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, **può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica.**

Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, **insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida**, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa.

Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia.

Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere a convertirla in patente UE, rilasciata dall'Italia, se ciò sia possibile in base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida comunitaria, rilasciata dall'Italia, sostenendo i relativi esami di idoneità.

Con patente rilasciata da paesi membri dell'UE.

L'Italia ha scelto di esigere che, il titolare di patente di guida rilasciata in un altro Stato membro **senza i periodi di validità stabiliti dalla direttiva** (ad esempio, con un periodo di validità indefinito), **due anni dopo aver preso la residenza sul suo territorio**, proceda **alla sua conversione.**

La patente è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente internazionale neanche quando il modello utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'Unione in un periodo temporale antecedente l'ingresso nell'Unione o l'adeguamento della normativa interna alla patente comunitaria.

L'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia ricorre anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi:

- sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità;
- il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S..

Solo nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare applicazione la procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S..